



U.S.R.

IL RETTORE

VISTA la Legge 30/12/2010 n. 240 e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lett. a) e b);

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b) e l'art. 29, comma 6;

VISTO il Decreto Rettorale n. 4156 del 28/12/2012 con il quale è stato attivato il Dipartimento di Agraria, già istituito con Decreto Rettorale n. 3556 del 12/11/2012;

VISTO il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Agraria*, emanato con Decreto Rettorale n. 106 dell'11/01/2013;

VISTA la Delibera n. 10 del 10/12/2015 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Agraria ha proposto modifiche al suddetto Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento;

VISTE altresì, le Delibere n. 21 del 02/02/2016 e n. 51 del 01/02/2016 con le quali, rispettivamente, il Senato Accademico ha approvato ed il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di modifica del *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, conferendo mandato al Rettore ad apportare, d'ufficio, i correlati adeguamenti ai testi dei Regolamenti di organizzazione e funzionamento dei singoli Dipartimenti;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, emanato con Decreto Rettorale n. 507 del 22/02/2016 e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

VISTA la Delibera n. 21 del 02/03/2016 con la quale il Senato Accademico – subordinatamente all'acquisizione del parere favorevole del Consiglio di Amministrazione - ha approvato, tra l'altro, la proposta di modifiche del *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Agraria* di cui alla citata Delibera di Dipartimento n. 10/2015;

VISTA la Delibera n. 59 del 03/03/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso, tra l'altro, parere favorevole in merito alla sopra citata proposta di modifiche del *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Agraria*,

DECRETA

Il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Agraria*, emanato con D.R. n. 106 dell'11/01/2013, è modificato come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 106 dell'11/01/2013.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali, Professori e Ricercatori*
Il Dirigente *ad interim* della Ripartizione *dott. Francesco BELLO*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*



Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	2
Art. 1 - Ambito di applicazione	2
Art. 2 - Sede, personale e assetto organizzativo	2
Art. 3 - Finalità del Dipartimento	2
Art. 4 - Autonomia	3
Art. 5 - Attribuzione dei compiti didattici	3
Art. 6 - Piano triennale di sviluppo e programmazione	3
Art. 7 - Trasparenza e Informazione	3
TITOLO II – ORGANI	3
Art. 8 - Organi del Dipartimento	3
Art. 9 - Consiglio di Dipartimento	4
Art. 10 - Composizione del Consiglio di Dipartimento.....	4
Art. 11 - Direttore del Dipartimento	5
Art. 12 - Vicedirettore	5
Art. 13 - Commissione paritetica docenti-studenti.....	5
Art. 14 - Giunta di Dipartimento	6
Art. 15 - Composizione della Giunta di Dipartimento	6
Art. 16 - Commissioni per il Coordinamento didattico	6
Art. 17 - Organizzazione amministrativa del Dipartimento	7
TITOLO III – Commissioni Permanenti	7
Art. 18 - Commissione Ricerca	7
Art. 19 - Commissione Didattica	8
TITOLO IV – Ricerca.....	8
Art. 20 - Sezioni	8
TITOLO V – Didattica.....	9
Art. 21 - Lauree, lauree magistrale, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione.....	9
Art. 22 - Master	9
Art. 23 - Modifiche del regolamento	9
Art. 24 - Disposizioni finali.....	9



TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del Dipartimento di Agraria (nel seguito, "Dipartimento") in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, dell'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo.

Art. 2 - Sede, personale e assetto organizzativo

1. Il Dipartimento di Agraria ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Dipartimento afferiscono inizialmente i professori e i ricercatori di cui all'elenco allegato al Decreto rettorale n. 3556 del 12/11/2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito.
3. Al Dipartimento è assegnato, il personale tecnico amministrativo individuato con apposito provvedimento del Direttore generale.
4. Ai sensi del successivo art. 17, l'assetto delle aree organizzative del Dipartimento è definito con provvedimento del Direttore generale.

Art. 3 - Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha come finalità lo sviluppo e lo svolgimento della didattica e della ricerca nei campi delle scienze, delle tecnologie e delle biotecnologie agrarie, alimentari, forestali ed ambientali, quali risultano dal progetto istitutivo dello stesso alla base del Decreto istitutivo del Dipartimento.
2. Il Dipartimento svolge l'attività didattica mediante l'attivazione e l'organizzazione di Corsi di Studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali ai sensi del D.M. 22/10/04 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni; dei titoli di Master Universitari di I e II livello, che saranno attivati in funzione delle esigenze di formazione specialistica e del mercato del lavoro. Il Dipartimento può inoltre attivare Scuole di Specializzazione e Corsi e/o Scuole di Dottorato di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e Atenei, su tematiche specifiche dei settori funzionali di cui al successivo comma 3.
3. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia dell'insegnamento e della ricerca, nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento. Le afferenze dei professori e dei ricercatori al Dipartimento sono regolate dall'art. 29 dello Statuto di Ateneo. Il Dipartimento può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali. I settori scientifico disciplinari di riferimento ed i settori funzionali al progetto culturale di Dipartimento sono inizialmente quelli indicati nel Decreto rettorale n. 3556 del 12/11/2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito.
4. Nei campi di competenza dello stesso, il Dipartimento promuove la ricerca e lo sviluppo della cultura scientifica e ne coordina le relative attività anche attraverso il finanziamento proveniente da Enti pubblici o privati, ferma restando l'autonomia di ricerca di ogni singolo professore e ricercatore.
5. Il Dipartimento ha come ulteriore obiettivo lo sviluppo dei rapporti con l'esterno rispetto a tutti gli aspetti correlati o accessori a quelli di cui ai precedenti punti. In particolare, il Dipartimento si prefigge lo scopo di provvedere alla diffusione dei risultati della ricerca, alla formazione permanente, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Presta, altresì, servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi nel rispetto della normativa vigente.
6. Per il conseguimento delle finalità di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 il Dipartimento:
 - a. elabora, secondo le modalità di cui all'art. 6, un proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione che definisce gli obiettivi e la programmazione in materia di didattica, ricerca, e rapporti con il territorio;
 - b. valuta annualmente, in relazione all'attuazione del predetto Piano sulla base delle risorse assegnate, i risultati raggiunti nella didattica, ricerca e rapporti con il territorio;
 - c. opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli procedurali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione, nei limiti di cui alla L. 241/90.
7. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca fissate dai propri organi di governo e previste nel Piano triennale di sviluppo e programmazione sulla base delle risorse assegnate, nonché le attività ad esse correlate ed accessorie, fornendo il supporto e le strutture necessarie.



8. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività per la promozione dei rapporti con l'esterno coerentemente con il proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione, nelle forme, nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento del predetto obiettivo.
9. Al fine di meglio coordinare le proprie attività di ricerca il Dipartimento si articola in Sezioni che possono essere costituite contestualmente alla sua istituzione, secondo quanto sancito dall'art. 29 comma 7 dello Statuto.

Art. 4 - Autonomia

1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
2. Tale autonomia si esercita attraverso le determinazioni degli organi di governo del Dipartimento nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dallo Statuto.
3. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Art. 5 - Attribuzione dei compiti didattici

1. Il Dipartimento, con delibera del Consiglio, assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, fermo restando il principio di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui i professori e i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo. L'assegnazione dei compiti didattici da parte di Dipartimenti che fanno parte di una Scuola deve tener conto del coordinamento operato dalla Scuola stessa. Il Senato Accademico, laddove necessario, esercita il coordinamento didattico tra Scuole o tra Dipartimenti che non afferiscono a Scuole. Il Direttore del Dipartimento comunica ogni anno al Senato accademico la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti.

Art. 6 - Piano triennale di sviluppo e programmazione

1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione rappresenta lo strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio.
2. A seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, utilizzando secondo il principio di efficacia le risorse assegnate nonché quelle acquisite direttamente da terzi e monitorandone l'attuazione.

Art. 7 - Trasparenza e Informazione

1. In conformità all'art. 7 dello Statuto, il Dipartimento garantisce la trasparenza dei processi decisionali e gestionali con una corretta e tempestiva informazione.
2. Strumenti di effettivo rispetto dei principi di informazione, pubblicità e trasparenza sono il sito web di Dipartimento e l'Albo ufficiale del Dipartimento, sui quali vanno pubblicati gli atti di interesse generale.
3. I membri del Dipartimento possono consultare, nel rispetto delle previsioni di legge, i verbali delle adunanze degli organi collegiali, delle commissioni permanenti, redatti ed approvati entro sette giorni dalle rispettive adunanze. Tale consultazione può essere effettuata negli uffici presso i quali i verbali sono custoditi o mediante accesso al sito web di Dipartimento nell'area riservata al personale.

TITOLO II – ORGANI

Art. 8 - Organi del Dipartimento

1. Gli organi di governo del Dipartimento sono:
 - a. il Consiglio del Dipartimento (nel seguito, "Consiglio");
 - b. il Direttore del Dipartimento (nel seguito, "Direttore");
 - c. la Giunta del Dipartimento (nel seguito, "Giunta").
2. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento di tali organi sono disciplinati dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.



Art. 9 - Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.
2. In particolare, il Consiglio:
 - a. promuove le attività del Dipartimento;
 - b. elegge il Direttore del Dipartimento;
 - c. approva la proposta di budget economico e degli investimenti ed il consuntivo;
 - d. formula richieste al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 29, comma 13, lett. c) dello Statuto, per l'assegnazione di risorse finalizzate all'attivazione di procedimenti di chiamata di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori ed espleta le relative procedure secondo le condizioni e le modalità specificate nell'art. 6;
 - e. propone l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale sottoponendo al Consiglio di Amministrazione l'Ordinamento didattico ed il Regolamento didattico del corso, secondo la normativa vigente, purché il Dipartimento sia in grado di assicurare la copertura di almeno i due terzi dei Crediti Formativi Universitari (CFU) dei Settori Scientifico Disciplinari delle materie caratterizzanti con i professori e ricercatori a esso afferenti; il Dipartimento può proporre l'attivazione di corsi di studio in deroga a tale soglia, purché adeguatamente motivata e sempre che assicuri la copertura di più del 50% dei CFU delle materie caratterizzanti. Il calcolo sulla copertura dei CFU dei Settori Scientifico Disciplinari delle materie caratterizzanti deve essere effettuato con riferimento ai Settori delle materie caratterizzanti attivati nel Regolamento didattico del corso proposto, tenendo conto dei requisiti di sostenibilità. La permanenza di tali condizioni è sottoposta a verifica con periodicità corrispondente alla durata di un ciclo del corso di studio e, comunque, nel caso di modifica del Regolamento didattico del corso di studio. Ciascun professore e ricercatore può contribuire nei vari corsi di studio attivati nel rispetto delle norme sulla sostenibilità dei corsi di studio, definite dal Ministero. Il corso di studio istituito e attivato dal Consiglio di Amministrazione è incardinato nel Dipartimento. Il Consiglio di Dipartimento può, altresì, proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio d'intesa con altri Dipartimenti sottoponendo allo stesso l'Ordinamento didattico ed il Regolamento didattico dei corsi; in questa ipotesi il corso, una volta istituito e attivato, è gestito dal Dipartimento che assicura il maggior numero dei Crediti Formativi Universitari (CFU) dei Settori Scientifico Disciplinari attivati delle materie caratterizzanti. Il coordinamento di tali corsi di studio si avvale della Scuola secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 13, lettera b), dello Statuto;
 - f. propone l'istituzione di uno o più corsi di dottorato anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e altri Atenei; l'istituzione di Scuole di Specializzazione con l'obiettivo di favorire la formazione professionalizzante nei settori previsti dalla legge; l'istituzione di corsi di Master universitari, che, una volta istituiti, sono organizzati e gestiti dal Dipartimento proponente al pari di un corso di studio;
 - g. assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto previsto dal successivo art. 5, nel rispetto della normativa vigente nonché del principio di cui all'art. 11 comma 1 dello Statuto in base al quale i professori e ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell' Ateneo;
 - h. fissa i criteri generali per l'uso dei fondi disponibili e per l'utilizzazione delle attrezzature;
 - i. decide sulla gestione e sulla finalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate e acquisite;
 - j. approva il Piano triennale di sviluppo e programmazione quale strumento attraverso cui il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio; a seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, monitorandone l'attuazione;
 - k. approva convenzioni e contratti verificandone possibilità di attuazione e congruenza con le finalità istituzionali del Dipartimento;
 - l. esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto dell'Ateneo e dai Regolamenti;
 - m. al fine di rendere più efficace il proprio funzionamento e per migliorare la gestione complessiva, il Consiglio di Dipartimento può assegnare ai propri componenti specifiche funzioni.
 - n. approva i regolamenti interni di sua competenza.

Art. 10 - Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento;



- b. un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D;
 - c. i rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca incardinati nel Dipartimento in numero pari al 15% dei professori e dei ricercatori purché sia prevista la presenza di almeno 1 rappresentante per i corsi di dottorato incardinati sul Dipartimento, secondo modalità stabilite da apposito Regolamento di Ateneo; tali rappresentanti durano in carica due anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta;
 - d. rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in una misura pari al 10% della componente dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento ovvero in misura inferiore nel caso in cui la dotazione dell'organico tecnico-amministrativo del Dipartimento fosse insufficiente ad assicurare il rispetto di tale percentuale; tali rappresentanti sono eletti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il dipartimento, in caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio ovvero, in caso di ulteriore parità, il candidato con la maggiore anzianità anagrafica; detti rappresentanti durano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta;
 - e. un rappresentante degli assegnisti di ricerca, il cui mandato ha durata corrispondente a quella dell'assegno di ricerca.
2. Per le modalità di riunione del Consiglio di Dipartimento, delle procedure di verifica al numero legale, della definizione dell'ordine del giorno, e modalità di votazioni e funzionamento del Consiglio di Dipartimento, si rimanda agli articoli 8, 9, 10 e 11 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali".

Art. 11 - Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è rieleggibile immediatamente per una sola volta.
2. Il Direttore:
 - a. ha la rappresentanza del Dipartimento;
 - b. convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, predisponendo i relativi ordini del giorno;
 - c. cura l'esecuzione dei relativi deliberati;
 - d. stabilisce, nei limiti delle competenze dipartimentali, i criteri per l'utilizzazione del personale tecnico-amministrativo in dotazione al Dipartimento;
 - e. è responsabile dell'osservanza nell'ambito del Dipartimento delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti in vigore;
 - f. esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. In conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, il Direttore può adottare, per necessità ed urgenza, provvedimenti su materie di competenza del Consiglio di Dipartimento, che sottopone alla ratifica del Consiglio stesso in occasione della prima seduta utile. Tali determinazioni sono immediatamente esecutive.

Art. 12 - Vicedirettore

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali, il Direttore designa tra i professori afferenti al Dipartimento un Vicedirettore che ne esercita le funzioni in caso di impedimento o di assenza, secondo quanto previsto dal presente regolamento. In caso di scadenza naturale del mandato, il Vicedirettore cessa dall'ufficio insieme con il Direttore. In caso di anticipata cessazione del Direttore, il vicedirettore resta in carica per garantire l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Direttore ai sensi dell'art. 23, comma 9 del predetto regolamento.

Art. 13 - Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi dell'art. 32 dello Statuto. La Commissione è composta da quattro professori e ricercatori, di cui almeno un professore e almeno un ricercatore, e da quattro studenti, di cui un dottorando.
2. I componenti della Commissione paritetica sono eletti nell'ambito delle categorie di appartenenza tra i componenti del Consiglio di Dipartimento.
3. Svolge le funzioni di Presidente un professore componente della Commissione designato dal Consiglio di Dipartimento.





4. Partecipa alle riunioni della Commissione il segretario verbalizzante di cui all'art. 10, comma 1 lett. b).
5. I compiti della Commissione sono stabiliti dall'art. 32 dello Statuto e i risultati delle sue attività costituiscono la fonte dei report per il Nucleo di Valutazione.
6. La Commissione, inoltre, riporta annualmente i risultati della propria attività al Consiglio e alla Giunta di Dipartimento, alle Commissioni dei corsi di studio e ai Collegi dei corsi di dottorato incardinati nel Dipartimento.

Art. 14 - Giunta di Dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, svolge funzioni istruttorie e propositive per il Consiglio.
2. La Giunta può ricevere dal Consiglio, sulla base di apposita delibera, specifiche deleghe con oggetto determinato, fatta eccezione per tutto quanto attiene alle procedure di chiamata di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori e per l'attribuzione dei carichi didattici ai professori ed ai ricercatori.

Art. 15 - Composizione della Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è composta dal Direttore, da un segretario con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D, dal Vice direttore con voto consultivo, se non compreso tra i componenti eletti, e da 4 professori di prima fascia, 4 professori di seconda fascia, 4 ricercatori. La composizione della Giunta deve garantire per ciascuna delle fasce la rappresentanza di genere.
2. L'elettorato attivo e passivo per la designazione dei membri della Giunta è costituito dai componenti del Consiglio di Dipartimento. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Ogni elettore esprime un voto e risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Qualora necessario, l'elezione di almeno un componente per ciascun genere che abbia ricevuto voti, viene garantita scegliendo come rappresentante di genere quello più votato considerando tutte le componenti indistintamente. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo; a parità di anzianità di ruolo prevale l'anzianità anagrafica. Qualora il numero degli eletti risultasse inferiore a quello stabilito, il Direttore indice elezioni suppletive per completare il numero degli eletti. La votazione è valida se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
3. Qualora un membro della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o, nel caso dei membri elettivi, sia assente almeno alla metà delle riunioni di Giunta convocate nel corso di un anno solare, il Direttore dà comunicazione al Rettore che provvede alla nomina del primo dei non eletti nell'ambito della rispettiva componente; in mancanza, il Direttore indice elezioni suppletive entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade contemporaneamente a quello degli altri componenti della Giunta.
4. I membri elettivi della Giunta sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica tre anni ed il loro mandato è rinnovabile una sola volta.
5. La mancata nomina di una o più rappresentanze non inficia la valida costituzione dell'organo.
6. I membri della Giunta non possono appartenere ad uno stesso SSD e nel rispetto del vincolo di SSD e Sezioni, a parità di percentuale di voti ottenuti hanno la precedenza i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia prevalgono sui ricercatori, i ricercatori a tempo indeterminato prevalgono sui ricercatori a tempo determinato.
7. In accordo con l'art. 30, comma 9 dello Statuto i rappresentanti dei professori e dei ricercatori che fanno parte del Consiglio della Scuola sono scelti tra i membri della Giunta. Vengono designati per la rappresentanza gli eletti in ordine del numero di voti garantendo una pari rappresentatività delle diverse fasce.
8. L'appartenenza alla Giunta è incompatibile con l'appartenenza alla Commissione Ricerca, e alla Commissione Didattica.

Art. 16 - Commissioni per il Coordinamento didattico

1. Il Consiglio di Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, istituisce una Commissione per il Coordinamento didattico. A tale Commissione prendono parte tutti i professori, inclusi i professori a contratto, e i ricercatori responsabili di un incarico di insegnamento nel corso di studio. Fa parte della Commissione una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso stesso in numero pari al 10% della componente dei professori e dei ricercatori. Tali rappresentanti restano in carica per due anni e il loro mandato è rinnovabile una sola volta. Essi cessano dalla carica nel caso di perdita, nel corso del mandato, dello *status* di studente.



2. Nel caso di Corsi di Laurea e di Corsi di Laurea Magistrali che si pongano in continuità, allo scopo di integrare ed armonizzare l'offerta didattica complessiva, il Dipartimento può istituire un'unica Commissione per il Coordinamento didattico composta da tutti i docenti impegnati nella didattica e dai rappresentanti degli studenti.
3. Dette Commissioni si esprimono nel merito delle questioni didattiche che riguardano il corso di studio; in particolare, la Commissione: coordina l'attività didattica, per quanto di sua competenza; esamina e approva i piani di studio presentati dagli studenti e tutte le altre pratiche didattiche; sperimenta nuove modalità didattiche; elabora il documento annuale di autovalutazione del corso di studio che il Consiglio di Dipartimento trasmette alla Commissione paritetica docenti-studenti; espleta tutte le funzioni istruttorie e quelle delegate dal Consiglio di Dipartimento e formula proposte e pareri in merito all'Ordinamento didattico, al Regolamento didattico e al Manifesto degli Studi dei Corsi di studio. Le proposte devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento, che potrà modificarle fornendone ampia e puntuale motivazione.
4. Con riferimento ai corsi di studio incardinati nel Dipartimento, per ciascuna Commissione è eletto dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza degli aventi diritto al voto, un Coordinatore tra i professori di ruolo a tempo pieno responsabili di un insegnamento nel corso stesso. Qualora il corso di studio sia proposto da più Dipartimenti, il Coordinatore potrà essere designato tra gli appartenenti a tutti i Dipartimenti proponenti il corso. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta. In caso di impedimento o di assenza, ne assume le funzioni il Decano dei professori ordinari facenti parte della Commissione. La funzione di Coordinatore può essere esercitata dal Direttore di Dipartimento.
5. Il Coordinatore della Commissione per il coordinamento didattico:
 - a) promuove e coordina l'attività didattica del corso di studio e riferisce al Consiglio di Dipartimento;
 - b) convoca e presiede la Commissione;
 - c) sottopone al Consiglio di Dipartimento le proposte della Commissione e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio in materia didattica;
 - d) collabora con il Direttore del Dipartimento nei rapporti con il Nucleo di valutazione e per la valutazione dei requisiti dell'offerta formativa;
 - e) partecipa alle riunioni della Consulta dei Coordinatori di corso di studio ove istituita presso la Scuola.

Art. 17 - Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L'organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un Responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Dipartimento.

TITOLO III – Commissioni Permanenti

Art. 18 - Commissione Ricerca

1. La Commissione Ricerca è un organo consultivo e propositivo del Dipartimento con l'obiettivo di favorire la crescita scientifica del Dipartimento, fare l'analisi e valutazione della ricerca e individuare priorità tematiche oggetto di bandi di ricerca. La Commissione opera di concerto con gli altri organi dipartimentali.
2. La Commissione Ricerca è composta da: 13 membri, eletti in un collegio unico e con un solo voto di preferenza, sulla base di candidature correlate da CV ed elenco delle pubblicazioni di cui:
 - a) 7 professori di prima fascia;
 - b) 3 professori di seconda fascia;
 - c) 3 ricercatori.
3. Gli eletti non possono appartenere ad uno stesso SSD.
4. La composizione della Commissione deve garantire per ciascuna delle fasce la rappresentanza di genere.
5. Nel rispetto dei vincoli di SSD, a parità di percentuale hanno la precedenza i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia prevalgono sui ricercatori, i ricercatori a tempo indeterminato prevalgono sui ricercatori a tempo determinato.
6. La Commissione elegge fra i suoi membri un Presidente, che convoca e presiede la Commissione.
7. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
8. La partecipazione alla Commissione Ricerca è incompatibile con la partecipazione agli altri organi previsti dal regolamento del Dipartimento.





9. La commissione Ricerca:
 - elabora il documento da sottoporre all'approvazione del Consiglio sullo stato della ricerca dipartimentale;
 - formula criteri per la valutazione della carriera dei membri appartenenti al Dipartimento;
 - individua aree di ricerca strategiche da potenziare ed eventualmente, da sostenere anche economicamente;
 - individua le priorità nelle tematiche oggetto di bandi di ricerca comunitari, ministeriali e regionali e di altri enti finanziatori;
 - coordina attività per valutazione ANVUR e di Ateneo;
 - dove previsto il parere del Dipartimento, formula criteri per il rinnovo dei contratti stipulati con ricercatori a tempo determinato, titolari di assegni di ricerca e di borse di studio.Inoltre, La Commissione Ricerca nella composizione dei soli professori ordinari, sulla base del documento sullo stato della ricerca dipartimentale approvato dal Consiglio di Dipartimento formula proposte relative al potenziamento dei settori concorsuali di riferimento e all'avanzamento di carriera del personale docente afferente al Dipartimento;
10. La Commissione Ricerca ha la medesima durata fissata per la Giunta e si rinnova contemporaneamente ad essa.

Art. 19 - Commissione Didattica

1. La Commissione Didattica è un organo consultivo e propositivo del Dipartimento, con l'obiettivo di favorire il miglioramento costante dell'offerta didattica del Dipartimento, di fare l'analisi e valutazione della didattica ed il monitoraggio in itinere dell'offerta didattica del Dipartimento. La Commissione opera di concerto con gli altri organi dipartimentali.
2. La Commissione Didattica:
 - elabora analisi e valutazione della didattica da sottoporre all'approvazione del Consiglio, in particolare elabora proposte sul potenziamento/adequamento delle strutture e proposte sulla programmazione delle risorse;
 - propone il manifesto degli studi da portare in approvazione nel Consiglio di Dipartimento;
 - propone modifiche al regolamento didattico e all'offerta didattica del Dipartimento;
 - propone l'attivazione di Master e scuole di specializzazione;
 - sentiti i rappresentanti delle categorie interessate, formula criteri per la valutazione della didattica dei membri appartenenti al Dipartimento.
3. La Commissione Didattica è composta da:
 - a) Coordinatori delle Commissioni per il Coordinamento didattico;
 - b) Coordinatori dei Dottorati di ricerca di pertinenza del Dipartimento;
 - c) Delegato Erasmus del Dipartimento.La componente al punto a) è scelta nelle modalità indicate dall'articolo 16 del presente regolamento, per quanto riguarda la componente al punto b) si rimanda ai regolamenti di Ateneo che regoleranno la materia.
4. La Commissione elegge fra i suoi membri un Presidente, che convoca e presiede la Commissione.
5. Le riunioni della Commissione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.
6. La partecipazione alla Commissione Didattica è incompatibile con la partecipazione agli altri organi previsti dal regolamento del Dipartimento.

TITOLO IV – Ricerca

Art. 20 - Sezioni

1. Le Sezioni sono libere aggregazioni di docenti e ricercatori, promuovono e coordinano le attività di ricerca degli aderenti, gestendo l'uso comune di attrezzature dei laboratori. In particolare le Sezioni hanno l'obiettivo di:
 - Visibilità all'esterno anche per attrarre fondi dal mondo produttivo
 - Favorire l'aggregazione in team di ricerca
 - Favorire la multidisciplinarietà nei team di ricerca
2. Alla Sezione aderiscono di norma non meno di 6 professori di ruolo e ricercatori.
3. Tutti gli appartenenti al Dipartimento debbono afferire ad una sezione.
4. Una Sezione viene disattivata qualora, per tre anni accademici consecutivi, il numero di aderenti sia inferiore al numero previsto per l'attivazione. In caso di scioglimento di una Sezione i suoi membri possono aderire ad altre Sezioni.
5. Ogni Sezione individua fra i suoi membri un responsabile.
6. Alla Sezione possono essere assegnate unità di personale tecnico. In particolare, in dipendenza della loro numerosità e della loro ubicazione alle sezioni o a raggruppamenti costituiti da sezioni localizzate in spazi limitrofi può essere attribuito del personale amministrativo con il compito di segreteria e raccordo con l'amministrazione centrale del Dipartimento.



TITOLO V – Didattica

Art. 21 - Lauree, lauree magistrale, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione

1. Il Dipartimento gestisce la didattica relativa ai Corsi di studio di cui al comma 1 nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. In particolare, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale secondo quanto stabilito dall'art. 4 comma 2 lett. e) del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.
3. I Dottorati di Ricerca e le Scuole di Specializzazione che il Dipartimento può istituire e attivare sono disciplinati, rispettivamente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle specifiche normative in materia.

Art. 22 - Master

4. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione e l'attivazione di corsi di Master universitari di primo e secondo livello in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. Il Master, una volta istituito, è organizzato dal Dipartimento proponente tramite la Commissione per il coordinamento didattico, ove costituita, ed il Coordinatore, al pari di un corso di studio.

Art. 23 - Modifiche del regolamento

5. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
6. Non costituiscono modifiche del regolamento l'attivazione, disattivazione e composizione delle Sezioni. Tali variazioni sono approvate immediatamente su deliberazione del Consiglio a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 24 - Disposizioni finali

7. Per quanto non previsto si rinvia allo Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai vigenti Regolamenti di Ateneo.